

La nuova legge professionale forense del 2012

*Alessandro Patelli**

DOI: 10.54103/milanoup.245.c625

ABSTRACT ITALIANO: Il presente elaborato, che rappresenta un'analisi approfondita della relazione orale, descrive in primo luogo il contesto storico-politico che ha caratterizzato la tanto attesa nuova legge sull'ordinamento forense, destinata a sostituire la disciplina risalente agli anni 1933/1934, un periodo di attesa che si è definitivamente concluso con la promulgazione della L. 31.12.2012 n. 247. Viene poi analizzata la complessa fase attuativa di questo nuovo ordinamento, realizzata attraverso l'adozione di molteplici strumenti normativi (necessari per la sua attuazione), a cui la legge stessa fa riferimento. Inoltre, si espongono le caratteristiche salienti della L. 31.12.2012 n. 247 e i suoi contenuti specifici: il nuovo statuto dell'avvocato, le forme e le modalità di esercizio della professione, il consolidamento del sistema degli ordini professionali in senso oggettivo e soggettivo (principalmente, l'ordine circondariale, il Consiglio nazionale forense e il Congresso nazionale forense), l'accesso alla professione (tirocinio ed esame di Stato), la deontologia e il codice deontologico degli avvocati, il potere disciplinare e la relativa procedura. Vengono infine descritte le esigenze di riforma della L. 31.12.2012 n. 247, nel frattempo emerse nell'ambito forense e che hanno generato possibili cambiamenti evolutivi del quadro dell'ordinamento: i lavori iniziali mirano a elaborare un progetto armonioso e unitario di un nuovo diritto professionale al passo con i tempi.

ABSTRACT ENGLISH: This document, which represents an in-depth analysis of the oral report, first describes the historical-political context that characterized the long-awaited new law on the legal profession, which would replace the discipline dating back to the years 1933/1934, a waiting period that finally ended with the promulgation of Law 31.12.2012 n. 247. The complex implementation phase of this new system is further discussed and achieved through the adoption of multiple regulatory instruments (necessary for its implementation), which the law itself refers to. Furthermore, it exposes the salient characteristics of Law 31.12.2012 n. 247 and its specific contents: the new statute of the lawyer, the forms and methods of practicing the profession, the consolidation of the system of professional orders in an objective and subjective sense (mainly, *ordine circondariale*, *Consiglio nazionale forense* and *Congresso nazionale forense*), the access to the profession (internship and State exam), ethics and the Code of ethics for lawyers, disciplinary power and the related procedure. Ultimately, the needs for the reform of Law 31.12.2012 n. 247 are described, which have emerged in the meantime within the lawyers and created possible evolutionary changes of the outline of the legal system: the initial works aims at developing a harmonious and united project of a new professional law in step with the present times.

* Componente del Consiglio nazionale forense.

SOMMARIO: 1. La lunga attesa di una nuova legge professionale forense. – 2. La L. 31.12.2012 n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*). – 2.1. L'attuazione (un cantiere aperto a lungo): le deleghe al governo e i regolamenti. – 2.2. Le caratteristiche salienti e i contenuti specifici (rinvio). – 2.3. Il nuovo “statuto” dell'avvocato: tradizione e innovazione. – 2.4. Le forme e le modalità di esercizio della professione: le aggregazioni. – 2.5. Il consolidamento del sistema ordinistico. – 2.6. I soggetti (rinvio). – 2.6.1. L'ordine circondariale. – 2.6.2. Il Consiglio nazionale forense. – 2.6.3. Il Congresso nazionale forense. – 2.7. L'accesso alla professione forense (rinvio). – 2.7.1. Il tirocinio professionale: modalità alternative ed equipollenze. – 2.7.2. L'esame di Stato: una disciplina in cerca di assestamento. – 2.8. La deontologia, protagonista nella nuova legge professionale, e il codice deontologico forense. – 2.9. La potestà disciplinare e il procedimento. – 3. Il superamento della L. 31.12.2012 n. 247. – *Postilla*.

1. La lunga attesa di una nuova legge professionale forense

In attesa di una nuova legge professionale, per quasi ottanta anni l'ordinamento forense si è retto sull'impianto del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 (*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*) convertito in L. 22.1.1934 n. 36 e del r.d. 22.1.1934 n. 37 (*Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*).

In questo lungo lasso di tempo, numerosissimi sono stati gli interventi legislativi di novellazione delle due citate fonti e di normazione autonoma ad esse correlati¹.

Tra questi ultimi, merita di essere citata la soppressione della tradizionale, ma divenuta anacronistica, distinzione strutturale tra le due funzioni e le due figure differenti del procuratore legale e dell'avvocato (con separati albi)², che la prassi operativa aveva portato, nel corso del tempo, a cumulare nel medesimo professionista, tanto che la L. 24.2.1997 n. 27 (*Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense*) ha formalmente unificato i due ruoli, mediante l'eliminazione della figura del procuratore legale e l'abrogazione del relativo albo, che è confluito nell'unico albo degli avvocati con salvezza dell'anzianità risultante dalla prima iscrizione³.

1 Da considerare anche l'influenza della normativa comunitaria (per esempio, sui temi dell'antiriciclaggio, della libera prestazione dei servizi, del riconoscimento dei diplomi, dell'esercizio dell'attività professionale all'estero, del diritto di stabilimento).

2 A mente dell'art. 5 del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 (articolo dapprima sostituito – insieme con il successivo art. 6 – dall'art. 4 della L. 24.7.1985 n. 406 e poi espressamente abrogato, unitamente ad altri, dall'art. 6, comma 1, della L. 24.2.1997 n. 27), il procuratore legale, a differenza dell'avvocato, poteva esercitare solo davanti agli uffici giudiziari del distretto della corte d'appello in cui era compreso l'ordine circondariale presso il quale era iscritto (e davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo), mentre l'art. 4, comma 1, del citato r.d.l. n. 1578/1933 consentiva agli avvocati iscritti in un albo di esercitare la professione davanti a tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture della Repubblica.

3 In effetti, l'innovazione apportata dalla L. 24.2.1997 n. 27 rispondeva anche all'evidente necessità di non contraddire sul piano nazionale la libertà di circolazione dei professionisti

Vanno altresì ricordati alcuni importanti interventi normativi che hanno pesantemente inciso su temi nevralgici della disciplina delle professioni regolamentate (accesso alla professione, obbligo di formazione continua, tirocinio, compensi, assicurazione professionale, potestà disciplinare, pubblicità informativa), nell'ambito delle liberalizzazioni, privatizzazioni e altre misure per favorire lo sviluppo, come l'art. 3, comma 5 e ss., del d.l. 13.8.2011 n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) convertito in L. 14.9.2011 n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, tra cui quelle apportate dall'art. 33 del d.l. 6.12.2011 n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) convertito in L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 9 del d.l. 24.1.2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*) convertito in L. 24.3.2012 n. 27.

A tacere dell'art. 10 della L. 12.11.2011 n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012*), che ha sostituito le parole «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi» di cui all'art. 3, comma 5 (alinea) del citato d.l. n. 138/2011 con l'espressione «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi», autorizzando la riforma degli ordinamenti professionali mediante provvedimento normativo di livello regolamentare, e del conseguente d.p.r. 7.8.2012 n. 137 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*).

A fronte di tali disposizioni, l'avvocatura si è indotta ad invocare a gran voce uno scudo contro quella che era stata definita una vera e propria opera di “delegificazione” dell'ordinamento forense e si è mobilitata per ottenere una riforma organica da realizzare attraverso uno strumento normativo di rango primario, ossia una legge ordinaria, frutto del confronto interno e del dibattito parlamentare, in grado di adeguare lo statuto dell'avvocato e l'ordinamento professionale all'evolvere dei tempi e al mutato contesto politico ed economico-sociale.

In effetti, dal regime fascista (che aveva segnato la soppressione degli ordini) si era passati alla repubblica (che ne aveva determinato la ricostituzione) e sin dall'immediato dopoguerra si iniziò a discutere della riforma della legge professionale⁴, perché il vigente ordinamento forense, risalente agli anni 1933/1934,

esistente nell'Unione europea.

4 Il progetto presentato dal ministro della giustizia Giuseppe Grassi nel 1949 fu il primo di una lunga serie: da allora, si susseguirono, senza concreto esito, numerosissimi progetti di riforma (tra cui, il disegno di legge presentato dal ministro Guido Gonella, approvato dal Senato della Repubblica nel 1960, ma non esaminato dalla Camera dei deputati a causa della fine della legislatura, e poi ripresentato dal ministro Giacinto Bosco, ma arenatosi nel corso dei lavori

era diventato (e diventava) sempre più inadeguato a soddisfare le nuove esigenze dell'avvocatura e quelle della società.

2. La L. 31.12.2012 n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*)

Dopo un articolato (e anche acceso) dibattito all'interno dell'avvocatura⁵ e un tortuoso percorso parlamentare⁶, la nuova disciplina sulla professione degli avvocati (la nuova legge professionale forense) venne finalmente approvata: è la L. 31.12.2012 n. 247, pubblicata nella G.U. n. 15 del 18.1.2013 ed entrata in vigore il 2.2.2013. È un risultato lungamente atteso e fortemente voluto dall'avvocatura, nell'intento di conferire maggiore dignità, essenzialità ed efficacia all'attività professionale e di dotarsi di una *governance* al passo con i tempi, superando i ritardi cronici del legislatore e le ritrosie della politica, che in buona parte inseguiva un'idea di liberalizzazione spinta e che avrebbe preferito affidare al mercato la regolamentazione della professione.

2.1. *L'attuazione (un cantiere aperto a lungo): le deleghe al governo e i regolamenti*

Soltanto alcune delle disposizioni della legge di riforma sono risultate di immediata applicazione; per la maggior parte, l'attuazione concreta delle nuove norme è dipesa dall'approvazione di numerosi strumenti esecutivi. Innanzitutto, la L. n. 247/2012 contiene tre deleghe al governo per l'adozione di decreti legislativi volti a disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria (art. 5)⁷, riorganizzare la materia relativa alla difesa d'ufficio (art. 16)⁸, riordinare, con un testo unico, le disposizioni ordinamentali vigenti (art. 64)⁹.

parlamentari), sicché il secolo scorso si chiuse, contro gli auspici della categoria, senza il varo di una nuova legge professionale forense.

5 Da rammentare soprattutto, da ultimo, i lavori e le mozioni del XXX Congresso nazionale forense di Genova del 25/27.11.2010, del Congresso nazionale straordinario di Milano del 23/24.3.2012 e del XXXI Congresso nazionale di Bari del 22/24.11.2012.

6 Un disegno di legge era stato, infatti, approvato dal Senato della Repubblica sin dal 23.11.2010 (AS 1198), ma era stato profondamente modificato a séguito del dibattito alla Camera dei deputati e poi approvato da quest'ultima, con molte difficoltà, soltanto il 31.10.2012 (AC 3900-A); ritrasmesso al Senato, nell'imminenza della fine della XVI legislatura (23.12.2022), il testo veniva approvato in forma definitiva il 21.12.2012 e otteneva la firma del Presidente della Repubblica (Giorgio Napolitano) in data 31.12.2012 (guardasigilli dell'epoca era Paola Severino; presidente del consiglio dei ministri Mario Monti).

7 Tale delega non è stata esercitata: l'art. 5 della L. n. 247/2012 è stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 141 lett. c), della L. 4.8.2017 n. 124 e la materia è stata disciplinata *ex novo* con l'introduzione, nel corpo della L. n. 247/2012, dell'art. 4-*bis* ad opera dell'art. 1, comma 141 lett. b), della citata L. n. 124/2017.

8 In attuazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 30.1.2015 n. 6 (*Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

9 Tale delega è rimasta totalmente inattuata.

Secondariamente, essa prevede l'adozione di un davvero cospicuo numero di regolamenti attuativi, la cui emanazione è rimessa al ministro della giustizia, di regola con un procedimento "rinforzato" (art. 3, commi 3, 4, 5 e 6)¹⁰, o al Consiglio nazionale forense o alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense o ai singoli consigli dell'ordine circondariali¹¹.

2.2. *Le caratteristiche salienti e i contenuti specifici (rinvio)*

La L. n. 247/2012 «nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato» (art. 1, comma 1), non solo riprendendo molti tradizionali principi identitari dell'avvocatura (alcuni di essi già consacrati nel previgente ordinamento) e positivizzando valori che in precedenza non erano stati tradotti in norme primarie, ma anche innovando profondamente la disciplina normativa della professione forense sotto vari profili, come meglio emergerà dai seguenti paragrafi.

La legge di riforma si caratterizza, in generale, per una matrice spiccatamente pubblicistica, proiettata nel sociale, ed è incline a considerare concetti precedentemente estranei alla classe forense e persino ritenuti incompatibili con la professione di avvocato (come il mercato e la concorrenza) o di più recente acquisizione (come la tutela della rappresentanza di genere).

2.3. *Il nuovo "statuto" dell'avvocato: tradizione e innovazione*

L'ordinamento professionale di cui alla L. n. 247/2012, in coerenza con quanto disposto dalla L. 24.2.1997 n. 27 (*Soppressione dell'albo dei procuratori legali*

10 «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF [n.d.a.: v., in proposito, il regolamento CNF n. 15 del 16.7.2014]. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive».

11 Sono previsti (salvo errori) ben n. 31 regolamenti, demandati in parte al ministro della giustizia (n. 16), in parte al CNF (n. 12), in parte alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (n. 2) e in parte ai singoli consigli dell'ordine circondariali (n. 1).

e norme in materia di esercizio della professione forense), prevede unicamente la figura dell'avvocato, che «può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica» (art. 2, comma 3) e al quale compete in via esclusiva (fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge) «l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali» (art. 2, comma 5).

Anche secondo il nuovo ordinamento professionale l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato (art. 2, comma 3, che disciplina anche i requisiti per l'iscrizione e le iscrizioni di diritto), in base all'ubicazione del domicilio professionale (art. 7)¹².

Per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è necessaria l'iscrizione nell'albo speciale¹³ di cui all'art. 22, iscrizione che può essere richiesta al CNF dall'avvocato che sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e che abbia superato l'esame disciplinato dalla L. 28.5.1936 n. 1003¹⁴ e dal r.d. 9.7.1936 n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo; l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF¹⁵.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012 (ossia il 2.2.2013), sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano la loro iscrizione; allo stesso modo, possono chiedere l'iscrizione coloro che, alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012, abbiano maturato i requisiti in base alla previgente normativa (di regola, dodici anni di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 24.2.1997 n. 27).

12 L'art. 7, comma 2, della L. n. 247/2012 stabilisce che «Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari».

13 Albo speciale già previsto dal combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 33 e ss., r.d.l. n. 1578/1933 e disciplinato anche dalla L. 28.5.1936 n. 1003 e dal r.d. 9.7.1936 n. 1482 nonché dal d.lgs.lgt. 19.10.1944 n. 318, dal d.lgs.c.p.S. 21.6.1946 n. 6 e dal d.lgs.c.p.S. 28.5.1947 n. 597.

14 Il cui art. 4, comma 5, è stato sostituito dall'art. 22, comma 5, della L. n. 247/2012 con il seguente: «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

15 Il regolamento CNF n. 1 del 20.11.2015 (*Regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*) prevede, tra l'altro, specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso ai corsi all'uopo banditi, per la presentazione delle domande, per l'organizzazione dei corsi medesimi e per la verifica finale di idoneità (tale verifica è svolta da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione).

Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tredici anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012 (ossia, entro il 2.2.2026)¹⁶.

La definizione della professione di avvocato e la sua alta funzione si manifestano sin dall'art. 1, comma 2, che proclama – tra l'altro – la «specificità della funzione difensiva» svolta dall'avvocato e la «primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta».

Sulla scorta di tale premessa, la nuova legge professionale si propone di: *a)* regolamentare l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e «nell'interesse pubblico» assicurare l'idoneità professionale degli iscritti al fine di garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sulla quale essa incide; *b)* garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; *c)* tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; *d)* favorire l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Ancora più esplicita e significativa è la definizione che emerge da altre successive disposizioni, che valorizzano in modo assai incisivo le caratteristiche e le prerogative dell'avvocato, definito (art. 2, comma 1) come «un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6»¹⁷, e

16 L'originario termine di tre anni previsto dall'art. 22, comma 4, della L. n. 247/2012 è stato prorogato a quattro anni dall'art. 2, comma 2-ter, del d.l. 30.12.2015 n. 210 convertito in L. 25.2.2016 n. 21 e, successivamente, a cinque anni dall'art. 10, comma 2-ter, del d.l. 30.12.2016 n. 244 convertito in L. 27.2.2017 n. 19, a sei anni dall'art. 1, comma 470, della L. 27.12.2017 n. 205, a sette anni dall'art. 1, comma 1139 lett. e), della L. 30.12.2018 n. 145, a otto anni dall'art. 8, comma 6-quater, del d.l. 30.12.2019 n. 162 convertito in L. 28.2.2020 n. 8, a nove anni dall'art. 8, comma 5-bis, del d.l. 31.12.2020 n. 183 convertito in L. 26.2.2021 n. 21, a dieci anni dall'art. 8, comma 4-ter, del d.l. 30.12.2021 n. 228 convertito in L. 25.2.2022 n. 15, a undici anni dall'art. 8, comma 4-ter lett. a), del d.l. 29.12.2022 n. 198 convertito in L. 24.2.2023 n. 14, a dodici anni dall'art. 11, comma 6-sexies, del d.l. 30.12.2023 n. 215 convertito in L. 23.2.2024 n. 18, a tredici anni dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 27.12.2024 n. 202 convertito in L. 21.2.2025 n. 15.

17 Secondo il comma 5, «Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali»; in base al comma 6, «Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché

la sua funzione sociale primaria¹⁸ (di rilievo costituzionale, con riferimento all'art. 24 Cost.)¹⁹, che è quella «di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti» (art. 2, comma 2), rimarcando che l'avvocato «nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche» (art. 2, comma 4).

Questi principii sono reiteratamente ripresi dalla nuova legge professionale, là dove ribadisce che l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato «sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale» (art. 3, comma 1)²⁰ e che la professione forense deve essere esercitata «con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principii della corretta e leale concorrenza» (art. 3, comma 2).

Doveri e principii che l'avvocato è tenuto ad osservare, come da impegno solenne ex art. 8 che, dopo la sua iscrizione all'albo, e che deve assumere davanti al consiglio dell'ordine in pubblica seduta, come condizione per poter esercitare la professione, in base alla seguente formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principii del nostro ordinamento»²¹.

Tra questi doveri e principii, la legge regola direttamente il segreto professionale e il riserbo dell'avvocato e dei suoi dipendenti, collaboratori e tirocinanti (art. 6), le prescrizioni per il domicilio (art. 7), le informazioni sull'esercizio della professione (art. 10), l'obbligo di formazione continua (art. 11)²² e di assicurazione a copertura della responsabilità civile e degli infortuni (art. 12)²³.

portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti».

18 Cfr. anche l'art. 3, comma 2, della L. n. 247/2012 e la formula dell'impegno solenne di cui all'art. 8.

19 Cfr. anche il comma 1 dell'abrogato art. 5, là dove si affermava esplicitamente, a proposito della delega al governo in materia di esercizio della professione in forma societaria, la «rilevanza costituzionale del diritto di difesa».

20 Tale disposizione prosegue affermando l'obbligo dell'avvocato, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

21 L'art. 12 del r.d.l. n. 1578/1933 prevedeva invece un vero e proprio «giuramento» da prestare in una pubblica udienza della corte d'appello o del tribunale, in base alla seguente formula: «Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione».

22 Il regolamento citato nell'art. 11, comma 3, della L. n. 247/2012 è rappresentato dal regolamento CNF n. 6 del 16.7.2014, poi sostituito dal regolamento CNF n. 1 del 20.11.2015.

23 L'art. 12, comma 2, della L. n. 247/2012 è stato modificato dall'art. 19-*novies* del d.l. 16.10.2017 n. 148 convertito in L. 4.12.2017 n. 172, che ha espunto le parole «a sé e»; il regolamento di cui al comma 5 del citato art. 12 è stato emanato con d.m. 22.9.2016 (la cui entrata in vigore è stata prorogata dal d.m. 10.10.2017).

Nell'interesse della clientela ad una prestazione professionale quanto più qualificata e adeguata, è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere dal CNF²⁴, all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione, il titolo di specialista (art. 9)²⁵, titolo che peraltro non comporta riserva di attività professionale.

Sono altresì disciplinati, nell'art. 13, il conferimento dell'incarico (tema trattato anche nella prima parte dell'art. 14, comma 1, secondo cui «Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione»)²⁶, con i doveri informativi incombenti sul professionista²⁷, e il diritto al compenso con le forme e modalità di pattuizione dello stesso e i parametri ministeriali²⁸.

Il diritto all'equo compenso, originariamente disciplinato dall'art. 13-*bis* (inserito nella L. n. 247/2012 dall'art. 19-*quaterdecies* del d.l. 16.10.2017 n. 148 convertito in L. 4.12.2017 n. 172, poi variamente modificato dalla L. 27.12.2017 n. 205 e infine abrogato dall'art. 12, comma 1, della L. 21.4.2023 n. 499), è attualmente disciplinato in modo organico proprio dalla citata L. 21.4.2023 n. 49 (*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*).

Ribadita in ogni caso la personalità della prestazione professionale, sono ammesse sostituzioni e collaborazioni (art. 14, commi 2, 3 e 4)²⁹.

24 Secondo il comma 8 dell'art. 9, «Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

25 Il regolamento di cui all'art. 9, comma 1, della L. n. 247/2012 è stato adottato con d.m. 12.8.2015 n. 144 (*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), modificato dal d.m. 1.10.2020 n. 163. V. anche il regolamento CNF n. 3 del 21.6.2024 (*Regolamento recante il procedimento amministrativo relativo al conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 ed 8 del decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e ss. ii. e mm.*).

26 In forza dell'art. 14, comma 1 (ultima frase), della L. n. 247/2012, l'avvocato ha sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. La prima parte di questa disposizione sembra in contraddizione con quanto stabilisce l'art. 2237, comma 2, c.c., in virtù del quale il recesso del prestatore d'opera intellettuale deve essere sorretto da «giusta causa» (mente il recesso del cliente non richiede tale requisito, a mente del comma precedente); invece, la seconda parte è in linea con il comma 3 di tale articolo.

27 Il comma 5 dell'art. 13 è stato modificato dalla L. 4.8.2017 n. 124, che ha soppresso le parole «a richiesta».

28 L'art. 36, comma 1 lett. g) stabilisce che il CNF propone ogni due anni al ministro della giustizia i parametri di cui all'art. 13, comma 6, parametri che sono attualmente disciplinati dal d.m. 10.3.2014 n. 55 e successive modificazioni.

29 Nella vigenza del precedente ordinamento professionale forense, la nomina di sostituti era regolata dall'art. 9 del r.d.l. n. 1578/1933. L'art. 14, comma 2 (ultima parte), della L. n. 247/2012 ammette la possibilità che l'avvocato si faccia sostituire da un altro avvocato, «con incarico anche verbale», o da un praticante abilitato, «con delega scritta», rimanendo peraltro «personalmente responsabile verso i clienti» (art. 14, comma 3); l'avvocato può anche

2.4. *Le forme e le modalità di esercizio della professione: le aggregazioni*

Secondo la L. n. 247/2012, la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, fermo restando che l'incarico professionale è, tuttavia, sempre conferito all'avvocato in via personale e che la partecipazione ad un'associazione tra avvocati «non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato» nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito, essendo nullo ogni patto contrario (art. 4, comma 1).

Le associazioni, che nell'interesse della collettività dei clienti possono essere anche multidisciplinari (art. 4, comma 2)³⁰, ossia comprendenti anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del ministro della giustizia³¹, sono minuziosamente disciplinate (art. 4)³².

È consentito l'esercizio della professione forense anche in forma societaria³³, ai sensi dell'art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 141 lett. b), della L. 4.8.2017 n. 124³⁴, sia tramite società di persone sia tramite società di capitali sia tramite società cooperative, composte per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto da avvocati iscritti all'albo ovvero da avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni (comma 1 e 2)³⁵.

I componenti dell'organo di gestione della società non possono essere estranei alla compagine sociale (i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori) e la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati.

Rimane comunque fermo il principio della personalità della prestazione professionale, che deve essere svolta soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale

nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza (art. 14, comma 4).

30 «Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare».

31 Il regolamento di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 247/2012 è stato adottato con d.m. 4.2.2016 n. 23 (*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati*).

32 V. anche le modifiche e le soppressioni apportate dalla L. 4.8.2017 n. 124 ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 4 della L. n. 247/2012.

33 La società (come pure l'associazione professionale) viene iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo (cfr. anche l'art. 15, comma 1 lett. l), della L. n. 247/2012) tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società medesima e presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale (art. 4-*bis*, comma 1).

34 Tale disposizione ha inteso ovviare al mancato esercizio, da parte del governo, della delega di cui all'art. 5 della L. n. 247/2012 (articolo poi abrogato dall'art. 1, comma 141 lett. c), della L. n. 124/2017), anche eccedendo rispetto ai principi e ai criteri direttivi posti dal citato art. 5.

35 È viceversa vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona (comma 1).

richiesta dal cliente e che devono assicurare «per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità», dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti (comma 3).

La responsabilità della società e quella dei soci non escludono la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione (comma 4).

Le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza (comma 6)³⁶.

Le società, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione «società tra avvocati» (comma 6-bis prima parte)³⁷.

2.5. *Il consolidamento del sistema ordinistico*

Il nuovo ordinamento professionale ha mantenuto e consolidato il tradizionale regime ordinistico della professione di avvocato, che affonda le sue radici nell'art. 2229 e ss. c.c., disciplinando minuziosamente le regole sugli albi, elenchi e registri circondariali (art. 15)³⁸, le iscrizioni e le cancellazioni e i relativi procedimenti e ricorsi (art. 17), le incompatibilità (art. 18)³⁹ e le relative eccezioni (art. 19)⁴⁰, le ipotesi di sospensione, anche volontaria, dall'esercizio della professione

36 *Rectius*, del consiglio distrettuale di disciplina forense.

37 V. anche le disposizioni previdenziali e assistenziali di cui ai commi 6-bis (seconda parte) e 6-ter dell'art. 4-bis, aggiunti dall'art. 1, comma 443, della L. 27.12.2027 n. 205.

38 Il regolamento di cui all'art. 15, comma 2, è stato adottato con d.m. 16.8.2016 n. 178 (*Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

39 La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio (è consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro); b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui (è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa); c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico); d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

40 In deroga a quanto stabilito nell'art. 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici; i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale

(art. 20)⁴¹, le condizioni per la permanenza dell'iscrizione all'albo e le verifiche e revisioni degli albi, elenchi e registri (art. 21)⁴², la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (art. 21, commi 8, 9 e 10)⁴³, le condizioni per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 22)⁴⁴, già menzionato dall'art. 2, comma 3, tenuto e aggiornato dal CNF (art. 35, comma 1 lett. e), e il regime per gli avvocati degli enti pubblici (art. 23 e art. 15, comma 1 lett. b)⁴⁵.

nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario (per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario, di cui all'art. 15, comma 1 lett. d). È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'art. 23.

41 Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto presidente della Repubblica, presidente del Senato della Repubblica, presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato presidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Della sospensione prevista dai commi 1 e 2 è fatta annotazione nell'albo.

42 Il regolamento di cui all'art. 21, comma 1, della L. n. 247/2012 è stato adottato con d.m. 25.2.2016 n. 47 (*Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense*).

43 L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; questa, con proprio regolamento da emettere entro un anno dall'entrata in vigore della L. n. 247/2012 (nella specie, regolamento del 31.1.2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale 7.8.2014), determina i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

44 L'art. 22 della L. n. 247/2012 è già stato esaminato nel paragrafo 2.3.

45 In base all'art. 23, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012 (la materia era già disciplinata dall'art. 3, comma 4 lett. b), del r.d.l. n. 1578/1933), gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata «la piena indipendenza e autonomia» nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo (cfr. anche l'art. 15, comma 1 lett. b). L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'art. 2. Nel contratto di lavoro «è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato». Per l'iscrizione nell'elenco speciale, gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

2.6. I soggetti (rinvio)

Sotto il profilo soggettivo, gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense, che si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense, enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge professionale e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale⁴⁶. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del ministro della giustizia (art. 24).

2.6.1. L'ordine circondariale

All'ordine circondariale è dedicato il capo II del titolo III della L. n. 247/2012 (dall'art. 25 all'art. 33).

L'ordine degli avvocati circondariale è istituito presso ciascun tribunale ed è composto dagli avvocati aventi il domicilio professionale principale nel circondario; esso ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni (art. 25, comma 1).

Presso ogni consiglio dell'ordine sono costituiti:

- il collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del tribunale (art. 25, comma 3)⁴⁷;
- il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine (art. 25, comma 4).

A mente dell'art. 26, gli organi interni sono l'assemblea degli iscritti, il consiglio dell'ordine, il presidente (che rappresenta l'ordine circondariale), il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.

L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi speciali; elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale (art. 27, comma 1).

L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per

46 All'ordine circondariale e al Consiglio nazionale forense sono dedicati, rispettivamente, i seguenti paragrafi 2.6.1. e 2.6.2.; il Congresso nazionale forense e l'Organismo congressuale forense verranno considerati nel paragrafo 2.6.3.

47 Esso è composto da tre membri effettivi e un supplente scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili (per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico); i revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio (art. 31).

iscrizione (art. 27, comma 2). Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite (art. 27, comma 3)⁴⁸. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; l'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza (art. 27, comma 4).

Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualevolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo (art. 27, comma 5).

Il consiglio dell'ordine è composto da un numero di membri diverso a seconda della quantità degli iscritti (art. 28, comma 1)⁴⁹ e viene eletto dall'assemblea degli iscritti (artt. 25, comma 2, e 27, comma 1)⁵⁰.

Le elezioni, già disciplinate dalla legge professionale (art. 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6⁵¹, abrogati dall'art. 18, comma 1, della L. 12.7.2017 n. 113) sono disciplinate dalla L. 12.7.2017 n. 113 (*Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*), il cui art. 3, comma 3 (secondo periodo), ha dato luogo ad un notevolissimo contenzioso ed è stato oggetto di interventi legislativi di interpretazione autentica⁵² e di una pronunzia della Corte costituzionale⁵³.

48 Il regolamento di cui all'art. 27, comma 3, è stato adottato con d.m. 13.7.2016 n. 156 (*Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

49 Il consiglio è composto: a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

50 Ai sensi dell'art. 29, comma 10, la carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina; l'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione e, nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

51 Con il relativo regolamento di cui al d.m. 10.11.2014 n. 170 (*Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

52 Art. 11-*quinquies* del d.l. 14.12.2018 n. 135 convertito in L. 11.2.2019 n. 12; in precedenza identica interpretazione era stata fornita dall'art. 1, comma 1, del d.l. 11.1.2019 n. 2, abrogato dall'art. 1, comma 3, della citata L. n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto d.l. n. 2/2019.

53 Corte cost. 18.6./10.7.2019 n. 173 ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 (secondo periodo), della L. n. 113/2017, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 48 e 51 Cost. e agli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost.

Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione (art. 28, comma 12)⁵⁴.

Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno (art. 28, comma 7)⁵⁵; esso decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti (art. 28, comma 8). Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere e, nei consigli con almeno quindici componenti, può essere eletto un vicepresidente (art. 28, comma 9)⁵⁶.

Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri (*quorum* costitutivo); per la validità delle deliberazioni (*quorum* deliberativo) è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti (art. 28, comma 11).

I compiti e le prerogative del consiglio sono minuziosamente regolati dall'art. 29 e relativi regolamenti interni e ministeriali.

Il consiglio (art. 29, comma 1): *a*) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; *b*) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; *c*) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense (a tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica)⁵⁷; *d*) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; *e*) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'art. 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'art. 35, comma 1 lett. s); *f*) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 4, ed elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'art. 50; *g*) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale; *h*) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad

54 La citata disposizione specifica che la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

55 L'art. 28, comma 7, precisa che il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

56 L'art. 28, comma 9, aggiunge che a ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti (in caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età).

57 Il regolamento di cui all'art. 29, comma 1 lett. c), è rappresentato dal regolamento CNF n. 3 del 20.6.2014 sulle scuole forensi.

elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; *i*) svolge i compiti indicati nell'art. 11 per controllare la formazione continua degli avvocati; *l*) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; *m*) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; *n*) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite⁵⁸; *o*) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo⁵⁹; *p*) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli⁶⁰; *q*) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; *r*) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'art. 51 Cost.; *s*) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; *t*) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo (art. 29, comma 2).

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: *a*) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; *b*) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi (art. 29, comma 3).

58 Il regolamento di cui all'art. 29, comma 1 lett. n), è stato adottato con d.m. 14.2.2017 n. 34 (*Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

59 Lettera così modificata dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. 10.10.2022 n. 149.

60 Le unioni (regionali o interregionali) possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università; provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte; possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF.

L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio (art. 29, comma 4).

Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette di cui al d.p.r. 15.5.1963 n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza (art. 29, comma 5).

Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare; la sospensione è revocata allorché si sia provveduto al pagamento (art. 29, comma 6).

Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire gratuitamente informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia (art. 30)⁶¹.

I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni (art. 32, comma 1)⁶².

Il consiglio è sciolto: *a)* se non è in grado di funzionare regolarmente; *b)* se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; *c)* se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico; lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida; in caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione; il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario (art. 33)⁶³.

2.6.2. Il Consiglio nazionale forense

Al Consiglio nazionale forense è dedicato il capo III del titolo III della L. n. 247/2012 (dall'art. 34 all'art. 38).

61 Il CNF determina con proprio regolamento (regolamento CNF n. 2 del 19.4.2013) le modalità per l'accesso allo sportello; gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 29, comma 3.

62 Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. b); il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo non consiglieri dell'ordine (art. 31, comma 2).

63 L'art. 35, comma 1 lett. o), stabilisce che il CNF propone al ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste dall'art. 33.

Il CNF, previsto e disciplinato dall'art. 52 e ss. del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 convertito in L. 22.1.1934 n. 36 e dall'art. 59 e ss. del r.d. 22.1.1934 n. 37⁶⁴, ha sede presso il ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi⁶⁵; le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi (art. 34, commi 1 e 2).

Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'art. 38⁶⁶.

Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente⁶⁷; ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti⁶⁸; in tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato⁶⁹; in ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio

64 Al Consiglio nazionale forense si applicano le disposizioni di cui al d.lgs.lgt. 23.11.1944 n. 382, per quanto non espressamente previsto (art. 34, comma 6).

65 Per l'interpretazione autentica di tale disposizione, v. l'art. 16-*bis*, comma 1, del d.l. 22.6.2023 n. 75 convertito in L. 10.8.2023 n. 112 (articolo inserito dalla legge di conversione), secondo cui «In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34, nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012».

66 A mente del quale «1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza».

67 Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti e il componente eletto in tali distretti non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale.

68 In tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.

69 In base al comma 4 dell'art. 34, «A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila».

in carica; la proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica⁷⁰, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica (art. 34, comma 3).

Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; e nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento (art. 34, comma 5).

I compiti e le prerogative del CNF sono minuziosamente regolati dall'art. 35 e relativi regolamenti interni e ministeriali.

Il CNF (art. 35, comma 1): *a)* ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; *b)* adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali⁷¹; *c)* esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del r.d. 22.1.1934 n. 37; *d)* emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF; *e)* cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'art. 15, comma 5; *f)* promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa; *g)* propone ogni due anni al ministro della giustizia i parametri di cui all'art. 13; *h)* collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale; *i)* provvede agli adempimenti previsti dall'art. 40 per i rapporti con le università e dall'art. 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale; *l)* consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'art. 9, comma 1; *m)* esprime pareri in merito alla previdenza forense; *n)* approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni⁷²; *o)* propone al ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'art. 33⁷³; *p)* cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; *q)* esprime, su richiesta del ministro della

70 Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

71 Tali regolamenti sono consultabili sul sito del CNF alla pagina <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/i-regolamenti-del-cnf>.

72 V. il regolamento CNF n. 1 del 22.1.2025 (*Regolamento interno di contabilità del Consiglio Nazionale Forense*).

73 V. anche il regolamento CNF n. 1 del 21.6.2024.

giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; *r*) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali⁷⁴; *s*) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità⁷⁵; *t*) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali; *u*) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

Ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 3, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato: *a*) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; *b*) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; *c*) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF⁷⁶.

Il CNF è dotato anche di una "competenza giurisdizionale", che si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del r.d. 22.1.1934 n. 37, in quanto pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio di certificato di compiuta pratica e sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare (art. 36, comma 1).

Si tratta di una giurisdizione speciale la cui permanenza si giustifica in forza della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione (con applicazione quindi degli artt. 108, comma 2, e 111 Cost), che fa salve (ancorché da assoggettare a revisione entro cinque anni) gli organi speciali di giurisdizione «attualmente esistenti» (come appunto il CNF).

Le udienze del CNF sono pubbliche e ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 36, comma 2)⁷⁷.

74 Il regolamento di cui all'art. 34, comma 1 lett. r), è rappresentato dal regolamento CNF n. 4 del 13.12.2013.

75 Il regolamento di cui all'art. 34, comma 1 lett. s), è rappresentato dal regolamento CNF n. 1 del 11.4.2013.

76 Il regolamento di cui all'art. 34, comma 3, è rappresentato dal regolamento CNF n. 3 del 22.11.2013.

77 Ai sensi del comma 3 del citato art. 36, per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di

Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene; nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa (art. 36, comma 4)⁷⁸.

Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo; tuttavia, l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio, su istanza del ricorrente (art. 36, commi 6 e 7); nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato (art. 36, comma 8).

Quanto al funzionamento (art. 37)⁷⁹, il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'art. 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del r.d. 22.1.1934 n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricsuzione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

2.6.3. Il Congresso nazionale forense

Il Congresso nazionale forense, disciplinato dall'art. 39 della L. n. 247/2012, è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

Esso è convocato dal CNF almeno ogni tre anni, delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati⁸⁰.

presenza.

78 A mente del comma 5 del citato art. 36, nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

79 Ai sensi dell'art. 37, comma 3, il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti; il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

80 Trattasi dell'Organismo congressuale forense (Ocf), regolato da un proprio statuto e dotato di organi interni.

2.7. L'accesso alla professione forense (rinvio)

La L. n. 247/2012 disciplina nel titolo IV il tirocinio professionale (capo I, dall'art. 40 all'art. 45) e l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (capo II, dall'art. 46 all'art. 49).

2.7.1. Il tirocinio professionale: modalità alternative ed equipollenze

Il tirocinio⁸¹, che assolve alla funzione di formare professionalmente l'aspirante avvocato⁸², consiste «nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche» (art. 41, comma 1)⁸³ e, attualmente, ha la durata continuativa⁸⁴ di diciotto mesi (art. 41, comma 5)⁸⁵.

Sotto il profilo formale e amministrativo, il tirocinio è funzionale al rilascio, da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati circondariale, del certificato di compiuto tirocinio (già di compiuta pratica) di cui all'art. 45⁸⁶, che permette al

81 Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 48, comma 1, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

82 A mente dell'art. 41, comma 2, per lo svolgimento del tirocinio professionale è condizione l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati circondariale (v. anche l'art. 15, comma 1 lett. g).

83 Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse (art. 41, comma 4).

84 La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge professionale (art. 41, comma 5).

85 Il tirocinio professionale è disciplinato (quanto alle modalità di svolgimento e alle procedure di controllo, alle ipotesi che ne giustificano l'interruzione, ai requisiti di validità se effettuato in altro Paese dell'Unione europea) dal d.m. 17.3.2016 n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in vigore dal 3.6.2016 (ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.m. n. 70/2016, «Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio»).

86 Ai sensi dell'art. 45, il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato (comma 1). In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio (comma 2). Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello

praticante di sostenere l'esame di Stato, il cui superamento consente l'iscrizione all'albo degli avvocati, adempimento che abilita all'esercizio della professione di avvocato (previa prestazione dell'impegno solenne di cui all'art. 8).

Fermo restando che, in ogni caso, il tirocinio per almeno sei mesi deve essere svolto presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art. 41, comma 7), esso può essere compiuto (art. 41, comma 6):

- a. presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni⁸⁷;
- b. presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c. per non più di sei mesi, in un altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- d. per non più di sei mesi, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, a condizione che siano state stipulate le convenzioni di cui all'art. 40 della citata legge («Accordi tra università e ordini forensi»)⁸⁸ e quelle locali (tra i consigli dell'ordine degli avvocati circondariali e i singoli atenei)⁸⁹.

nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio (comma 3).

87 Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa (art. 41, comma 8); l'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio (art. 41, comma 10). Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale: negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio; fatta eccezione per il tirocinio svolto negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante stesso; gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 41, comma 11).

88 In attuazione dell'art. 40, comma 2, della L. n. 247/2012, in data 24.2.2017 è stata stipulata la convenzione quadro fra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche.

89 Cfr. anche l'art. 9, comma 6, del d.l. 24.1.2012 n. 1 convertito in L. 24.3.2012 n. 27 e l'art. 5 del d.m. 17.3.2016 n. 70.

Ai sensi dell'art. 43, il tirocinio, oltre alla pratica svolta presso uno studio professionale, consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale, tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, corsi disciplinati da apposito regolamento ministeriale⁹⁰, segnatamente quanto a modalità e condizioni per l'istituzione, contenuti formativi, durata minima e carico didattico, modalità, condizioni per la frequenza e per le verifiche intermedie e finali del profitto⁹¹.

Sotto altro profilo, l'art 41, comma 9, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali (c.d. scuole Bassanini), di cui all'art. 16 del d.lgs. 17.11.1997 n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

Il tirocinio per la professione di avvocato può svolgersi anche presso gli uffici giudiziari, a mente dell'art. 44 della L. n. 247/2012, che rinvia ad apposito regolamento del ministro della giustizia⁹².

In tale ambito va considerato anche il periodo di formazione teorico-pratica (o *stage*) di cui all'art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito in L. 9.8.2013 n. 98, il cui esito positivo è valutabile (un anno) ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato (e di notaio) e ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17.11.1997 n. 398.

90 Trattasi del d.m. 9.2.2018 n. 17 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), modificato dal d.m. 5.11.2018 n. 133 (*Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*). Cfr. anche il regolamento CNF n. 3 del 20.6.2014 (*Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi*) e le linee guida emanate dal CNF in data 13.7.2018 in attuazione del d.m. 9.2.2018 n. 17.

91 Ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 10, del d.l. 10.5.2023 n. 51 convertito in L. 3.7.2023 n. 87, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento di cui al d.m. 9.2.2018 n. 17, sino all'istituzione della commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'art. 9 del medesimo regolamento, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art. 45 della L. n. 247/2012: *a*) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno il 80% delle lezioni di ciascun semestre di formazione; *b*) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato art. 9.

92 Trattasi del d.m. 17.3.2016 n. 58 (*Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari*).

E anche l'art. 37 del d.l. 6.7.2011 n. 98 convertito in L. 15.7.2011 n. 111, che consente la stipula di convenzioni tra i capi degli uffici giudiziari e le università, le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del d.lgs. 17.11.1997 n. 398 e i consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Persino la normativa riguardante l'ufficio per il processo prevede che il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 dell'art. 11 («Addetti all'ufficio per il processo») del d.l. 9.6.2021 n. 80 convertito in L. 6.8.2021 n. 113 equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio (comma 4 lett. b) e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17.11.1997 n. 398 (comma 4 lett. c)⁹³.

Va ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 8⁹⁴ dell'ordinamento professionale forense di cui al r.d.l. n. 1578/1933, i praticanti avvocati (già praticanti procuratori legali), dopo un anno dall'iscrizione nel registro speciale dei praticanti tenuto dall'ordine, potevano essere ammessi a domanda, per un periodo non superiore a sei anni (dalla scadenza di tale anno), ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del d.lgs. di attuazione della L. 16.7.1997 n. 254 (ossia del d.lgs. 19.2.1998 n. 51), rientravano nella competenza del pretore⁹⁵.

Si trattava di un vero e proprio *ius postulandi*, anche se limitato sia oggettivamente sia territorialmente.

In base all'art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012⁹⁶ e all'art. 9 del d.m. n. 70/2016, in vigore dal 3.6.2016⁹⁷, al praticante avvocato è consentito solo un

93 Tale requisito costituisce altresì titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5.4.2006 n. 160 (comma 4 lett. a) nonché titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 13.7.2017 n. 116 (comma 4 lett. d).

94 Sostituito dall'art. 1 della L. 24.7.1985 n. 406 e poi modificato dall'art. 10 della L. 27.6.1988 n. 242 e dall'art. 246, comma 1 lett. a) e lett. b), del d.lgs. 19.2.1998 n. 51.

95 A mente dell'art. 8, comma 3, del r.d.l. n. 1578/1933, condizione per l'esercizio di tale patrocinio era la prestazione di un giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante è iscritto, secondo la seguente formula: «Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia».

96 Norma ritenuta inapplicabile prima del decorso del periodo transitorio di cui all'art. 48 della l. n. 247/2012 (e dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 41, comma 13, della l. n. 247/2012, ossia del d.m. 17.3.2016 n. 70).

97 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. 17.3.2016 n. 70, «Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad

patrocinio di natura sostitutiva: nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore⁹⁸.

Questa abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro (art. 41, comma 12 ultima parte).

Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo dove intenda proseguire il tirocinio; il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto (art. 41, comma 14).

2.7.2. *L'esame di Stato: una disciplina in cerca di assestamento.*

Il nuovo ordinamento professionale ha ridisegnato, anche innovando rispetto al passato, la disciplina dell'esame di Stato, che è però rimasta inattuata per diverse ragioni.

Innanzitutto, a mente della disposizione transitoria contenuta nell'art. 49 della L. n. 247/2012, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si svolge, sia per quanto riguarda le prove (scritte e orali) sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti; tale biennio è stato via via dilatato con successive proroghe annuali sino a raggiungere attualmente la durata di tredici anni (ossia sino al 2.2.2026)⁹⁹.

applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio».

98 A mente dell'art. 9, comma 3, del d.m. 17.3.2016 n. 70, per poter esercitare la professione (nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41, comma 12), il praticante avvocato deve prestare dinanzi al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne che l'art. 8 della L. n. 247/2012 prevede per gli avvocati (la relativa formula, già ricordata, deve intendersi integrata dalla parola «praticante» da anteporre alla parola «avvocato»); il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, a cura del consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

99 Disposizione così modificata, con ripetute proroghe annuali successive al biennio già originariamente previsto, dall'art. 2-ter, comma 1, del d.l. 31.12.2014 n. 192 convertito in L. 27.2.2015

Secondariamente, le misure di distanziamento derivanti dalla pandemia da *Covid-19* hanno imposto l'adozione di modalità alternative di esame, poi sostanzialmente prorogate dopo la cessazione del periodo emergenziale, anche in considerazione del mutato percorso formativo, soprattutto per l'entrata in funzione delle scuole forensi di cui all'art. 43 della L. n. 247/2012, confermandosi anche per l'anno 2025 le modalità di svolgimento già sperimentate in sessioni precedenti (e con la riduzione del punteggio minimo richiesto per il superamento dell'esame orale, da centocinque a novanta punti): prova scritta unica, consistente nella redazione di un atto giudiziario (su un tema scelto tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo); esame orale trifasico (esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato, relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale; dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato)¹⁰⁰.

Ciò premesso, la disciplina di cui alla L. n. 247/2012 è la seguente¹⁰¹.

n. 11, dall'art. 10, comma 2-*quater*, del d.l. 30.12.2016 n. 244 convertito in L. 27.2.2017 n. 19, dall'art. 2, comma 3-*quater*, del d.l. 25.7.2018 n. 91 convertito in L. 21.9.2018 n. 108, dall'art. 8, comma 6-*quinquies*, del d.l. 30.12.2019 n. 162 convertito in L. 28.2.2020 n. 8, dall'art. 8, comma 4-*quater*, del d.l. 30.12.2021 n. 228 convertito in L. 25.2.2022 n. 15, dall'art. 8, comma 4-*ter* lett. d), del d.l. 29.12.2022 n. 198 convertito in L. 24.2.2023 n. 14, dall'art. 11, comma 6-*quater*, del d.l. 30.12.2023 n. 215 convertito in L. 23.2.2024 n. 18 e dall'art. 10, comma 2-*ter*, del d.l. 27.12.2024 n. 2024 convertito in L. 21.2.2025 n. 15.

100 V. le disposizioni di cui al d.l. 13.3.2021 n. 31 convertito in L. 15.4.2021 n. 50, come integrate dall'art. 4-*quater* del d.l. 10.5.2023 n. 51 convertito in L. 3.7.2023 n. 87 e successive modificazioni, e di cui all'art. 11, comma 6-*quinquies*, del d.l. 30.12.2023 n. 215 convertito in L. 23.2.2024 n. 18.

101 Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs.c.p.S. 13.9.1946 n. 261, come rideterminata dall'art. 2, comma 1 lett. b), del decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 21.12.1990 (art. 46, comma 13); ai sensi dell'art. 46, commi 13-*bis* e 13-*ter* (aggiunti dall'art. 1, comma 600, della L. 27.12.2013 n. 147), le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro cinquanta (importo da aggiornare ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), da corrispondere al momento della presentazione della domanda; le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (in attuazione di tale prescrizione, v. l'art. 1 del d.m. 16.9.2014).

A norma dell'art. 46, comma 1, l'esame di Stato¹⁰² si articola in tre prove scritte¹⁰³ ed in una prova orale.

Le prove scritte si svolgono su temi formulati dal ministro della giustizia ed hanno per oggetto: *a)* la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; *b)* la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale; *c)* la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo (art. 46, comma 2)¹⁰⁴.

La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto, che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti; la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta (art. 46, comma 5).

Nella prova orale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché

102 L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012 (art. 47, comma 7), regolamento adottato con d.m. 12.8.2015 n. 143 (*Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

103 Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (a tal fine, i testi di legge portati dai candidati devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova); esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami; l'appello dei candidati deve svolgersi per tempo, in modo che le prove scritte inizino all'ora stabilita (art. 46, comma 7). I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena l'immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari (art. 46, comma 8). Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8 (art. 46, comma 9). Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nei commi 9 e 10, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza (art. 46, comma 10).

104 Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno novanta punti e un punteggio non inferiore a trenta punti in ciascuna prova (art. 46, comma 4).

di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario (art. 46, comma 3, così come modificato dall'art. 1, comma 1149, della l. 27.12.2017 n. 205)¹⁰⁵.

Il ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte e orali, da effettuare sulla base dei seguenti criteri: *a)* chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; *b)* dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; *c)* dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; *d)* dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; *e)* dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione (art. 46, comma 6)¹⁰⁶.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 (così come modificato dall'art. 83, comma 1, del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito in L. 9.8.2013 n. 98 e successivamente dall'art. 254, comma 6, del d.l. 19.5.2020 n. 34 convertito in L. 17.7.2020 n. 77), la commissione di esame è nominata, con decreto, dal ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede¹⁰⁷; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione¹⁰⁸.

Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1 e presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda,

105 Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame (art. 46, comma 11) e sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia (art. 46, comma 12).

106 Il regolamento di cui all'art. 46, comma 6, della L. n. 247/2012 è stato adottato con d.m. 25.2.2016 n. 48 (*Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali*).

107 Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF (art. 47, comma 5); gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto (art. 47, comma 6).

108 Esercitano le funzioni di segretario della commissione uno o più funzionari distaccati dal ministero della giustizia (art. 47, comma 4).

possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati (art. 47, commi 2 e 3).

Il ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali; gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti (art. 47, comma 8).

Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, certificato che conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi (art. 47, comma 9).

2.8. La deontologia, protagonista nella nuova legge professionale, e il codice deontologico forense.

La L. n. 247/2012 ha una fortissima connotazione deontologica, in quanto:

- a. ribadisce, in diversi passaggi, principi deontologici generali (art. 3, commi 1 e 2);
- b. stabilisce che l'avvocato ha l'obbligo di conformarsi, oltre che alla legge, anche alle regole deontologiche e al codice deontologico forense (artt. 2, comma 4, e 3, comma 3);
- c. riafferma il principio di autonomia (in senso etimologico) in materia deontologica (art. 3, comma 3), riconoscendo la potestà normativa in capo al CNF (artt. 3, comma 3, 35, comma 1 lett. d), e 65 comma 5);
- d. programma l'emanazione del nuovo codice deontologico forense (artt. 3, comma 3, e 65, comma 5);
- e. introduce nel sistema vari illeciti deontologici¹⁰⁹.

È estremamente importante l'aver confermato il tradizionale principio di autonomia in senso etimologico e l'aver riconosciuto espressamente, per la prima volta in una norma di rango primario¹¹⁰, che la regola deontologica trova la sua genesi all'interno della categoria (endogenesi) e non è – salvo eccezioni – eterodiretta, attribuendo esplicitamente in più passaggi la potestà normativa al CNF, competente ad emanare il codice deontologico e a provvedere alle sue modificazioni.

Il nuovo ordinamento forense ha altresì imposto l'adozione di un nuovo codice deontologico forense (che va a sostituire il precedente codice deontologico del 1997), dettandone gli ambiti e le caratteristiche strutturali¹¹¹, i tempi di pro-

109 Cfr. le fattispecie di cui artt. 4, comma 6, 6, comma 4, 7, comma 6, 10, comma 4, 12, comma 4, 46, comma 10, che si aggiungono agli illeciti deontologici già previsti *ope legis*.

110 In precedenza, la potestà normativa in capo al CNF aveva un riconoscimento giurisprudenziale e dottrinale desunto dalla potestà disciplinare di cui gli artt. 12 e 38 del r.d.l. n. 1578/1933.

111 Art. 3, comma 3: «Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico

mulgazione¹¹², il procedimento¹¹³, la pubblicazione/accessibilità (a sottolineare il rilievo esterno dello strumento, volto a tutelare in primo luogo la collettività dei cittadini) e l'entrata in vigore¹¹⁴.

Il nuovo codice deontologico forense, in attuazione delle previsioni contenute nella L. n. 247/2012, è stato approvato (nei termini) dal CNF nella seduta del 31.1.2014 ed è stato pubblicato nella G.U. n. 241 del 16.10.2014 (ed è in vigore dal 15.12.2014).

Anche la revisione periodica (c.d. "manutenzione") del codice deontologico forense è di competenza del CNF, il quale «emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF» (art. 35, comma 1 lett. d).

Quanto alla disciplina transitoria e alla successione delle norme nel tempo, l'art. 65, comma 5, stabilisce che «L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate» e che «Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato» (in nome del principio del *favor rei*, che prevale sulla regola *tempus regit actum*).

La tendenziale («per quanto possibile») tipizzazione delle condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare (e quindi dell'illecito deontologico) rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana: il precedente codice deontologico del

espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile».

112 Termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della l. n. 247/2012, a mente dell'art. 65, comma 5.

113 Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa, ai sensi dell'art. 65, comma 5.

114 In base all'art. 3, comma 4: «Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento di cui all'art. 3, comma 4, è stato adottato con d.m. 11.3.2015 n. 38 (*Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

1997 era viceversa caratterizzato dal principio di atipicità (esplicitato dalla disposizione di chiusura di cui all'art. 60)¹¹⁵.

La (tendenziale) tipizzazione delle condotte, introdotta dall'art. 3, comma 3, ed ispirata al principio penalistico di specialità o di legalità (*nullum crimen sine lege*)¹¹⁶, risponde ad ovvie e giuste esigenze di certezza e rappresenta, oltre che una garanzia per la difesa, un efficace strumento di diffusione delle regole deontologiche e, quindi, di formazione di una deontologia collettiva¹¹⁷.

Essa, tuttavia, comporta svantaggi, come il rischio di zone grigie e di aree di impunità (per esempio, in relazione ad illeciti deontologici di nuova generazione), e impegni (necessità di una tempestiva e costante attività di manutenzione).

Anche l'espressa indicazione della sanzione disciplinare applicabile (*nulla poena sine lege*), pure stabilita dall'art. 3, comma 3, a corredo e rafforzamento della tipizzazione delle condotte, costituisce una novità assoluta: in precedenza, le sanzioni disciplinari erano sì previste dalla legge e costituivano un numero chiuso (le "pene disciplinari" di cui all'art. 40 del r.d.l. n. 1578/1933), ma la sanzione in concreto irrogabile era scelta discrezionalmente, nell'ambito del catalogo di legge, dall'organo disciplinare.

L'espressa indicazione della sanzione disciplinare soddisfa un'esigenza di certezza e di uniformità (evitare trattamenti sanzionatori disomogenei per condotte identiche o analoghe¹¹⁸), ma ha creato una certa rigidità del sistema, in buona parte ovviata con la previsione di una sanzione base "edittale", con sanzioni più afflittive per i "casi più gravi" e sanzioni più miti per i "casi meno gravi" (art. 22, commi 2 e 3, del nuovo codice deontologico forense).

2.9. La potestà disciplinare e il procedimento

Fermo restando che il consiglio dell'ordine circondariale «vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4¹¹⁹; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50» (art. 29, comma 1 lett. f) e «tutela l'indipendenza e il decoro professionale

115 L'atipicità del vecchio codice deontologico ha resistito alle censure di illegittimità costituzionale per violazione del principio di legalità (che si riferisce solo agli illeciti e alle sanzioni penali).

116 Cfr. l'art. 25 Cost. e l'art. 2 c.p.

117 Comune senso etico professionale, indispensabile per la crescita della categoria (in tal senso, i codici deontologici sono piattaforme operative iniziali).

118 Situazione non rimediabile dal CNF nell'eventuale fase di impugnazione, stante il divieto di *reformatio in pejus*.

119 La richiamata disposizione così recita testualmente: «Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale».

e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri» (art. 29, comma 1 lett. h), la L. n. 247/2012 ha trasferito la potestà disciplinare dai consigli dell'ordine circondariali a nuovi enti operanti a livello distrettuale, denominati appunto consigli distrettuali di disciplina forense (art. 50, comma 1).

A mente dell'art. 50, il consiglio distrettuale di disciplina forense:

- «è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità» (comma 2)¹²⁰;
- «svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere» (comma 3).

Con l'attribuzione della potestà disciplinare al consiglio distrettuale di disciplina, il nuovo ordinamento ha conservato il principio di autodichia (o autodiscastia o autocrinia), posto che sono pur sempre gli avvocati (e non altri soggetti estranei alla classe forense) a valutare le condotte degli avvocati (e dei praticanti) sotto l'aspetto deontologico (c.d. giustizia domestica)¹²¹.

Va ricordato che il procedimento disciplinare davanti al consiglio distrettuale di disciplina ha natura amministrativa¹²², mentre ha natura giurisdizionale la fase di impugnazione avanti al CNF, in relazione alla quale trovano applicazione gli artt. 59-65 del r.d. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1, 35, comma 1 lett. c), 36, comma 1, 37, comma 1, della L. n. 247/2012).

Il procedimento disciplinare, precedentemente disciplinato in modo disorganico¹²³ e senza particolare attenzione al diritto di difesa (a partire dalla mancanza di terzietà in capo al consiglio dell'ordine, spesso promotore dell'azione disciplinare e poi organo istruttore e nel contempo decidente), trova ora una sua

¹²⁰ Il regolamento di cui all'art. 50, comma 2, è rappresentato dal regolamento CNF n. 1 del 31.1.2014.

¹²¹ Si è così evitato che la competenza venisse attribuita all'autorità giudiziaria o ad organi a composizione mista, come si era paventato, e si è del pari ripudiato il modello di cui all'art. 8 del d.p.r. 7.8.2012 n. 137.

¹²² La Suprema Corte di cassazione parla di funzione amministrativa di natura "giustiziale" (Cass., SS.UU., 3.11.2017 n. 26148; Cass., SS.UU., 18.7.2019 n. 19367; Cass., SS.UU., 14.1.2020 n. 412; Cass., SS.UU., 30.3.2021 n. 8777; Cass., SS.UU., 12.4.2021 n. 9547; Cass., SS.UU., 17.6.2021 n. 17334; Cass., SS.UU., 6.7.2021 n. 19030; Cass., SS.UU., 20.7.2022 n. 22728; Cass., SS.UU., 30.9.2022 n. 28468; Cass., SS.UU., 11.10.2022 n. 29588; Cass., SS.UU., 6.7.2023 n. 19103; Cass., SS.UU., 10.9.2024 n. 24285; Cass., SS.UU., 12.3.2025 n. 6548).

¹²³ Con disposizioni a spaglio, collocate in parte nel r.d.l. 27.11.2033 n. 1578 (art. 38 e ss.) e in parte nel r.d. 22.1.1934 n. 37 (art. 42 e ss.).

regolamentazione sistematica nelle norme primarie di cui alla L. n. 247/2012 e più precisamente nel suo titolo V (capo I, norme generali, dall'art. 51 all'art. 58; capo II, procedimento, dall'art. 59 all'art. 63).

Così la legge professionale disciplina, nel capo I, la competenza per materia e per territorio del consiglio distrettuale di disciplina e la *notitia criminis* (art. 51), il contenuto della decisione che definisce il procedimento, con l'indicazione della formula di proscioglimento e delle sanzioni disciplinari nonché del reclamo verbale non avente carattere di sanzione (art. 52), il dettaglio delle sanzioni disciplinari (art. 53), i rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale (art. 54), la riapertura del procedimento (art. 55), la prescrizione dell'azione disciplinare (art. 56), il divieto di cancellazione dall'albo durante lo svolgimento del procedimento (art. 57)¹²⁴, la notizia di illecito disciplinare e la fase istruttoria pre-dibattimentale (art. 58).

Nel capo II sono trattati i principi fondamentali del procedimento disciplinare (art. 59), la sospensione cautelare (art. 60), l'impugnazione davanti al CNF (art. 61), l'esecuzione delle sanzioni disciplinari (art. 62), i poteri ispettivi del CNF nei confronti dei consigli distrettuali di disciplina (art. 63)¹²⁵.

Le disposizioni della L. n. 247/2012 trovano specificazione (spesso una mera riproduzione) nel regolamento CNF n. 2 del 21.2.2014, la cui adozione è stata espressamente prevista dall'art. 50, comma 5 («Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali»).

3. Il superamento della L. 31.12.2012 n. 247

Gli anni che sono trascorsi dal varo del nuovo ordinamento professionale di cui alla L. n. 247/2012 hanno segnato profondamente la classe forense, tanto da consolidare la diffusa e trasversale consapevolezza che si tratti di una legge non (più) in grado di affermarsi, forse anche a causa di propri limiti genetici, quale efficace strumento regolatore di una professione in difficoltà, complice una crisi economica che l'ha duramente colpita.

Che sia ineludibile l'esigenza di modificare l'attuale disciplina ordinamentale è talmente chiaro che l'avvocatura italiana, nella sua massima assise congressuale, ha deliberato di dedicare un Congresso nazionale forense straordinario esclusivamente al tema della riforma della L. n. 247/2012.

La questione, già emersa nettamente nel corso del XXXV Congresso nazionale forense di Lecce del 6/8.10.2022, è stata appositamente trattata nella sessione ulteriore tenutasi in Roma il 15/16.12.2023 (intitolata, per l'appunto,

124 La Corte costituzionale, con sentenza del 10.3/23.5.2025 n. 70 (in G.U. n. 22 del 28.5.2025 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della L. n. 247/2012; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della L. 11.3.1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 16.

125 V. anche il regolamento CNF n. 2 del 21.6.2024.

«Un nuovo ordinamento per un'avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali»).

All'esito dei lavori congressuali, sono state poste in votazione contestualmente tre mozioni (le nn. 33-44 e 82), aventi ad oggetto l'avvio di una fase costituente finalizzata all'elaborazione di un progetto organico di integrale riforma della legge professionale, da sottoporre successivamente al vaglio alle forze politiche.

Questa fase costituente è stata attivata mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro (articolato in cinque gruppi tematici¹²⁶) composto dalle massime rappresentanze dell'avvocatura istituzionale, politica e associativa, avente il compito di elaborare la bozza di un nuovo ordinamento forense, rispondente all'impellente necessità di modernizzare la professione, per adeguarla ai mutamenti della società e prepararla al futuro e per rispondere alle richieste di una clientela internazionale e diversificata.

La società in continua trasformazione, i mercati in evoluzione, i mezzi di comunicazione sempre più globali e l'intelligenza artificiale stanno ridefinendo il ruolo dell'avvocato e la riforma della legge professionale può anche diventare anche un'opportunità di crescita e di innovazione.

La classe dirigente dell'avvocatura si trova di fronte ad una sfida cruciale: quella di coniugare tradizione e innovazione e di ridisegnare il ruolo, anche sociale, dell'avvocato contemporaneo, mantenendo la sua funzione essenziale di garante dei diritti e, al contempo, abbracciando una visione moderna e più aperta della professione, perché solo attraverso regole al passo coi tempi sarà possibile governare il cambiamento.

Postilla

L'attività del citato tavolo di lavoro (e relativi gruppi tematici)¹²⁷ si è concretizzata in un progetto organico di una nuova legge forense, che consta di n. 92 articoli, suddivisi in cinque titoli (titolo I – Disposizioni generali; titolo II – Albi, elenchi e registri; titolo III – Organi e funzioni degli ordini forensi; titolo IV – Accesso alla professione; titolo V – Del procedimento disciplinare; titolo VI – Norme transitorie).

Tale progetto, licenziato dal *plenum* del CNF ed illustrato all'Agorà dei presidenti degli ordini e delle unioni regionali tenutasi il 29.4.2025, è stato inviato (con la relativa relazione) dal CNF medesimo all'esecutivo e ai parlamentari ed è stato recepito dal governo, che lo ha trasfuso in un disegno di legge (intitolato

126 Sistema ordinamentale (e principi fondamentali); accesso alla professione; formazione permanente; modalità e forme di esercizio della professione; deontologia e procedimento disciplinare.

127 Hanno partecipato al tavolo di lavoro circa 70 avvocati, rappresentanti dei 26 ordini distrettuali, delle unioni regionali, dei comitati pari opportunità, delle associazioni generaliste e specialistiche maggiormente rappresentative, dei consigli distrettuali di disciplina forense.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense) approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 4.9.2025 e presentato dal ministro della giustizia Carlo Nordio alla Camera dei deputati il 26.9.2025.

Il disegno di legge delega si compone di tre articoli.

L'articolo 1 regola le modalità e le tempistiche con cui il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.

L'articolo 2, comma 1, contiene i principi e criteri direttivi a cui il governo deve attenersi nell'esercizio della delega, riguardanti i seguenti ambiti di intervento:

- a) principi generali dell'ordinamento forense;
- b) rafforzamento della disciplina del segreto professionale, inviolabile e indisponibile;
- c) codice deontologico;
- d) assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
- e) informazione sull'esercizio dell'attività professionale;
- f) personalità dell'incarico, anche nelle ipotesi di esercizio della professione in forma collettiva;
- g) compenso dell'avvocato;
- h) modalità di svolgimento della professione in forma collettiva (associazioni professionali, reti professionali, società tra avvocati);
- i) conferimento dell'incarico professionale da parte di un terzo;
- l) esercizio dell'attività professionale in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete dotata di soggettività giuridica, di una società tra avvocati (monocommittenza o collaborazione continuativa);
- m) formazione continua e aggiornamento professionale;
- n) disciplina delle specializzazioni forensi;
- o) istituzione e tenuta di albi, elenchi e registri;
- p) regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione;
- q) disciplina degli avvocati degli uffici legali di enti pubblici;
- r) natura giuridica, organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali forensi;
- s) disciplina degli ordini circondariali forensi;
- t) disciplina delle elezioni dei consigli dell'ordine;
- u) sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale anche mediante sistemi informatici;
- v) Consiglio nazionale forense;
- z) Congresso nazionale forense e Organismo congressuale forense;
- aa) tirocinio per l'accesso alla professione forense;
- bb) esame di Stato;
- cc) sistema disciplinare forense.

L'art. 2, comma 2, stabilisce che i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, vadano ad abrogare espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino da parte della legge delega nonché quelle con essi incompatibili, e rechino le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

L'art. 2, comma 3, statuisce che, qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse devono essere adottate di preferenza mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, nel caso di autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare da parte del governo o del ministro della giustizia, che deve essere prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense; i medesimi decreti legislativi devono prevedere che, nei casi di cui al primo periodo, l'esercizio del potere regolamentare da parte del Consiglio nazionale forense avvenga assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

L'articolo 3 prescrive che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (clausola di invarianza finanziaria).

Il disegno di legge delega, che reca il n. AC 2629, in data 22.10.2025 è stato assegnato alla Commissione II Giustizia della Camera dei deputati in sede referente¹²⁸.

128 Il disegno di legge delega governativo n. AC 2629 risulta abbinato d'ufficio ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare (nn. AC 594, 735, 751, 867, 2432) e sono stati designati come relatori in Commissione gli onorevoli *Ciro Maschio* e *Marta Schifone*.